

N°	SENT
N°	RGAC
N°	CRON



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da

dott. Francesco Mannino	Presidente
dott. Stefano Cardinali	Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA non definitiva

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 15479, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 4 luglio 2016 e vertente

TRA

FALLIMENTO EVOTAPE PACKAGING S.R.L. in liquidazione (fall. n° 23/2012 del Tribunale di Latina), in persona del curatore, elettivamente domiciliato a Roma, via G. Pisanelli n° 40, presso lo studio dell'avv.to Maurizio Marino, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

ATTORE

E

GAETANO Antonello, elettivamente domiciliato a Roma, via Cardinal De Luca n° 1, presso lo studio dell'avv.to Domenico Condello, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Giuseppe A. Madeo, in forza di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e in calce alla comparsa di risposta,



E

KOWARSCH Holger e HERMANN Huber, elettivamente domiciliati a Bologna, via de' Poeti n° 1/7, presso lo studio degli avv.ti Chiara Fiorini e Alessandro Honert, da cui sono rappresentati e difesi in forza di procure speciali in calce alla comparsa di risposta,

E

BELLINI Paolo e SCHIVARDI Pio, elettivamente domiciliati a Roma, viale Giulio Cesare n° 14, presso lo studio dell'avv.to Emanuela Romanelli, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Ernesto Suardo, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

E

ROLANDO Alessio, elettivamente domiciliato a Roma, via Pacuvio n° 34, presso lo studio dell'avv.to Lorenzo Romanelli e dell'avv.to Chiara Romanelli, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

E

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via G.G. Porro n° 8, presso lo studio dell'avv.to Anselmo Carlevaro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Massimo Longo, in forza di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

CONVENUTI

E

HELLMANN Wolf Dieter,

CONVENUTO CONTUMACE

E

AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (già Chartis Europe S.A.), in persona del procuratore speciale dott. Leonardo Castrichino munito dei necessari poteri di rappresentanza in forza di atto repertorio n.



68.477/10.325 del 11.05.2015 a firma del dott. Stefano Zanardi, notaio in Milano, elettivamente domiciliata a Roma, via dei Conciatori n° 3, presso lo studio dell'avv.to Loreta Uttaro, da cui è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Maria Cristina Pagni e Chiara Vedovati del Foro di Milano, in forza di procura speciale prodotta con foglio separato,

E

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, Largo dei Lombardi n° 4, presso lo studio dell'avv.to Gregorio Arena, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Carolina Bonzio del Foro di Milano, in forza di procura speciale ad litem in atti,

E

ASSICURATORI DEI LLOYD'S, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Milano, viale Monte Nero n° 53, presso lo studio dell'avv.to Alberto Monti, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

TERZI CHIAMATI

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: verbale di p.c. del 4/7/2016:

per il fallimento attore (foglio di p.c.): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione, così provvedere: A. in via pregiudiziale: A.a in via principale, rigettare tutte le contrarie eccezioni e deduzioni dei convenuti e, per l'effetto, dichiarare la competenza territoriale del Tribunale Civile di Roma – Sezione specializzata per le Imprese ex art. 2 D.L. 1/2012, convertito con L. 27/2012; A.b in via egualmente principale, rigettare tutte le contrarie eccezioni e deduzioni dei convenuti sia pregiudiziali che preliminari, di rito e di merito e, per l'effetto, dichiarare la ritualità e procedibilità ed ammissibilità delle domande tutte formulate dal Fallimento attore, sotto ogni profilo, compresa la piena legittimità sia del rilascio della delega ad causam sia dei poteri in capo al soggetto delegante; B. Nel merito: B.a. in via principale, dato atto della fondatezza, in fatto e



in diritto, della contestazione di tutti o di parte dei gravi episodi di cui in narrativa, posti in essere da ognuno dei convenuti, ciascuno secondo la rispettiva funzione ed il periodo di carica come descritto e comprovato in atti, accertare e dichiarare che i sigg.ri Gaetano Antonello, Holger Kowarsch, Huber Hermann, Wolf Dieter Hellmann, in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della S.r.l. Evotape Packaging in liquidazione, nonché i dott.ri Paolo Bellini, Alessio Rolando e Pio Schivardi, in qualità di componenti del Collegio sindacale, e la S.p.A. PricewaterhouseCoopers, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di società incaricata della revisione, a seguito delle loro condotte gravemente negligenti, hanno causato danni ex art. 146, comma 2, l.f. alla massa fallimentare della S.r.l. Evotape Packaging in liquidazione per complessivi € 3.681.846,00 e, per l'effetto, condannare i convenuti, ciascuno nella rispettiva qualità e per quanto di ragione e competenza, al risarcimento dei danni per pari importo ovvero di altra somma, maggiore o minore, quale sarà provata in corso di causa o, infine, di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi se del caso in via equitativa; il tutto con decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno sino alla data di effettivo soddisfo. C. In via istruttoria: C.a dare atto della produzione, in copia, della documentazione richiamata in narrativa dal n 1 al n. 21; C.b disporsi ctu tecnico-contabile sulla documentazione contabile e societaria della S.r.l. Evotape Packaging -con espresso conferimento al nominando Ctu del più ampio potere di accesso e indagine documentale nonché della facoltà di richiesta alle parti dell'esibizione di tutta la documentazione all'uopo necessaria- volta:... . Con richiesta espressa di concessione dei termini ex art. 183, comma 6 – nn. 1-3, c.p.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi ex DM 55/2014. ...”;

per il convenuto Gaetano (foglio di p.c.): “Contrariis reiectis; Nulla ammesso a favore avversario; Fatta salva ogni altra istanza e difesa; Voglia il Giudice adito, in via preliminare e pregiudiziale per le ragioni spiegate in narrativa sub A) n. 1) del presente atto, dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 33, 38, 18, 19 e 20 cod. proc. civile, l'incompetenza per territorio del Giudice adito per essere competente alternativamente e con riferimento a tutti i convenuti i



seguenti Tribunali Civili, in funzione di Tribunali delle Imprese: a) Tribunale Civile di Milano, in funzione di Tribunale delle Imprese, ex art. 18 (foro generale delle persone fisiche) per l'odierno convenuto Gaetano Antonello; b) Tribunale Civile di Milano, in funzione di Tribunale delle Imprese, ex art. 19 (foro generale delle persone giuridiche) per la PricewaterhouseCoopers S.p.A.; c) Tribunale Civile di Brescia, in funzione di Tribunale delle Imprese, ex art. 18 (foro generale delle persone fisiche), sia per il dott. Paolo Bellini che per il dott. Pio Schivardi; d) Tribunale Civile di Torino, in funzione di Tribunale delle Imprese, ex art. 18 (foro generale delle persone fisiche), per il dott. Alessio Rolando; e) il Tribunale competente per materia di ognuno dei convenuti Holger Kowarsch, Huber Hermann e Wolf Dieter Hellmann, per effetto dell'entrata in vigore a far tempo dal 10.01.2015 del Reg. UE n. 1215/2012; f) Tribunale Civile di Milano, in funzione di Tribunale delle Imprese, ex art. 20 (forum contractus) per l'odierno convenuto Gaetano Antonello e per i convenuti Bellini Paolo, Schivardi Pio, Rolando Alessio e PricewaterhouseCoopers S.p.A.; g) Tribunale Civile di Torino, in funzione di Tribunale delle Imprese, ex art. 20 (forum destinatae solutionis), per tutti i convenuti. Per le ragioni spiegate in narrativa sub A) n. 2) del presente atto, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito per essere competente a decidere la controversia il Tribunale Arbitrale; per le ragioni spiegate in narrativa sub A) n. 3) del presente atto, dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'autorizzazione 7.4.2014 del G.D. del Tribunale di Latina - Sezione Fallimentare dott. Antonio Lollo; per le ragioni spiegate in narrativa sub A) n. 4) del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 cod. proc. civ., stante la pregiudiziale pendenza del procedimento penale nei confronti del dott. Antonio Lollo, della sig.ra Rita Sacchetti, del dott. Marco Viola e del dott. arch. Fausto Filigenzi, oltre ad altri soggetti non noti pubblicamente, sospendere la presente causa sino alla definizione del suddetto procedimento penale; per le ragioni spiegate in narrativa sub A) n. 5) del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 cod. proc. civ., ordinare l'integrazione del contraddittorio, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 cod. proc. civ., nei confronti del signor Matthias Joahannes Ubel; per le ragioni spiegate in narrativa sub B) n. 1) del presente atto, dichiarare il difetto di



legittimazione attiva del Fallimento Evotape S.r.l. in liquidazione in relazione all'azione di responsabilità sociale (art. 2393 c.c.) e all'azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2934 c.c.) e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità dell'azione e l'estinzione del processo. Nel merito: accertato e dichiarato che la pretesa di controparte è infondata in fatto e in diritto, stante pure sia il difetto di legittimazione attiva del Fallimento Packaging S.r.l. in Liquidazione per le ragioni spiegate in narrativa sub B) n. 1) del presente atto e sia la nullità e/o inesistenza dell'autorizzazione 7.4.2014 del G.D. del Tribunale di Latina - Sezione Fallimentare dott. Antonio Lollo per le ragioni spiegate in narrativa sub A) n. 3) del presente atto, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'odierno convenuto Gaetano Antonello all'attore. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di causa. In via istruttoria: Con ogni salvezza ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e con espressa riserva di ulteriori produzioni, deduzioni, eccezioni, domande e prove, nei modi e termini previsti dalla legge, anche in considerazioni delle eventuali domande e istanze che verranno formulate da controparte. Sin d'ora, però, si oppone fermamente alla richiesta ctu, in quanto meramente esplorativa e, in ogni caso, l'attore deve provare quanto affermato sia sull'an che sul quantum. ...”;

per i convenuti Kowarsch e Huber (comparsa di risposta): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni suindicate, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione processuale del Curatore per i motivi indicati in premessa; in via preliminare, subordinata, sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale promosso nei confronti del dott. Antonio Lollo, giudice che ha autorizzato il fallimento attore ad intraprendere l'azione per cui è causa; in via principale: rigettare le domande della curatela attrice, in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”;

per i convenuti Bellini e Schivardi (foglio di p.c.): “Voglia l'adito Tribunale delle Imprese di Roma, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta: in via pregiudiziale di rito: 1. accertare e dichiarare ex art. 44 c.p.c., per tutte le motivazioni di cui al paragrafo 1. della comparsa di costituzione e risposta in data



10.09.2015, nonché della memoria di replica in data 30.03.2016, la propria incompetenza per territorio. Per l'effetto: (i) dichiarare -avuto riguardo ai convenuti dr. Paolo Bellini e dr. Pio Schivardi- quali Giudici competenti a decidere quelli indicati in via tra loro concorrente e alternativa nel paragrafo 1. della comparsa di costituzione e risposta in data 10.9.2015; (ii) condannare il Fallimento attore al pagamento delle spese di lite; in via preliminare: 2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad causam del fallimento in ordine all'azione sociale di responsabilità e dei creditori sociali dispiegata nei confronti dei sindaci convenuti ai sensi degli artt. 146 l.f., 2393, 2394 e 2407 comma II c.c., nonché in ordine all'azione ex art. 2043 c.c., dichiarando, viepiù, la radicale assenza dell'azione dei creditori sociali, in quanto ex lege prevista per le sole società per azioni; 3. laddove venisse denegatamente ritenuta la legittimazione del Fallimento all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci convenuti, dichiarare il difetto di competenza dell'adito Tribunale (ovvero di quello ritenuto effettivamente competente territorialmente a decidere in caso di accoglimento della domanda proposta sub 1.- che precede) a conoscere della stessa per essere la medesima soggetta alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 21 dello statuto sociale di Evotape Packaging S.r.l.; 4. accertata la pregiudiziale rilevanza dell'esito del procedimento penale promosso nei confronti del dr. Antonio Lollo, del dr. Marco Viola e dell'arch. Fausto Filigenzi rispetto al presente giudizio, disporsi ex art. 295 c.p.c. e 211 disp. att. c.p.c., la sospensione di quest'ultimo fino alla definizione del primo”;

per il convenuto Rolando (foglio di p.c.): “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni opportuna declaratoria, in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza di codesto Ill.mo Tribunale e per l'effetto l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande avversarie proposte nei confronti del dottor Alessio Rolando e comunque rigettare le stesse; in via principale, respingere tutte le avversarie domande nei confronti del dott. Alessio Rolando siccome infondate e indimostrate nell'an come nel quantum; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si accogliesse in tutto o in parte la domanda dell'attore nei confronti del dott. Alessio Rolando, accertare e



dichiarare la quota di responsabilità del dott. Alessio Rolando nella produzione del danno e limitare l'ammontare del risarcimento al solo danno effettivamente conseguenza della sua condotta; comunque accertare e dichiarare il diritto del dott. Alessio Rolando al regresso e alla manleva nei confronti dei convenuti Gaetano Antonello, Holger Kowarsch, Huber Hermann e Wolf Dieter Hellmann con riferimento al quantum risarcitorio pagato esorbitante la sua quota di responsabilità, con ogni conseguente pronuncia di condanna, anche direttamente, alle relative ripetizioni; con vittoria di spese, accessori e dei compensi di avvocato”;

per la convenuta PricewaterhouseCoopers S.p.a. (foglio di p.c.): “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni opportuna declaratoria, in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza di codesto Ill.mo Tribunale e per l'effetto l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande avversarie proposte nei confronti di PricewaterhouseCoopers s.p.a., e comunque rigettare le stesse; in via principale, respingere tutte le avversarie domande nei confronti di PricewaterhouseCoopers s.p.a. siccome infondate e indimostrate nell'an come nel quantum. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si accogliesse in tutto o in parte la domanda dell'attore nei confronti di PricewaterhouseCoopers s.p.a., accertare e dichiarare la quota di responsabilità di PricewaterhouseCoopers s.p.a. nella produzione del danno e limitare l'ammontare del risarcimento al solo danno effettivamente conseguenza della sua condotta; comunque accertare e dichiarare il diritto di PricewaterhouseCoopers s.p.a. al regresso e alla manleva nei confronti dei convenuti Gaetano Antonello, Holger Kowarsch, Huber Hermann e Wolf Dieter Hellmann con riferimento al quantum risarcitorio pagato esorbitante la sua quota di responsabilità, con ogni conseguente pronuncia di condanna, anche direttamente, alle relative ripetizioni; con vittoria di spese, accessori e dei compensi di avvocato”;

per la terza chiamata AIG Europe Ltd (foglio di p.c.): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in rito: In via pregiudiziale: accertare e dichiarare ex art. 44 c.p.c., l'incompetenza per territorio del Tribunale delle Imprese di Roma; per l'effetto dichiarare, avuto riguardo al convenuto dott. Paolo Bellini,



quali Giudici competenti a decidere quelli indicati in via tra loro concorrente e alternativa nel paragrafo 1. della comparsa di costituzione del dott. Bellini, con condanna del Fallimento S.r.l. Evotape Packaging in liquidazione al pagamento delle spese di lite. Nel merito: In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad causam del Fallimento S.r.l. Evotape Packaging in liquidazione in ordine all'azione sociale di responsabilità e dei creditori sociali dispiegata nei confronti dei sindaci convenuti ai sensi degli artt. 146 l.f., 2393, 2394 e 2407, comma II, c.c., nonché in ordine all'azione ex art. 2043 c.c., dichiarando, viepiù, la radicale assenza dell'azione dei creditori sociali, in quanto ex lege prevista per le sole società per azioni; accertare e dichiarare il difetto di competenza dell'adito Tribunale (ovvero di quello ritenuto effettivamente competente territorialmente a decidere) a conoscere la causa per essere la medesima soggetta alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 21 dello statuto sociale di Evotape Packaging S.r.l.; disporsi ex art. 295 c.p.c. e 211 disp. att. c.p.c., la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del procedimento penale promosso nei confronti del dr. Antonio Lollo, del dr. Marco Viola e dell'arch. Fausto Filigenzi, accertata la pregiudiziale rilevanza di quest'ultimo rispetto al presente giudizio. In via principale: rigettare le domande tutte svolte dal Fallimento S.r.l. Evotape Packaging in liquidazione nei confronti del dott. Paolo Bellini, perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e, conseguentemente, rigettare la domanda di garanzia formulata dal dott. Bellini nei confronti di AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia in base alla Polizza IFL0003051.021031; rigettare la domanda di risarcimento danni formulata dal dott. Bellini nei confronti di AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, in via di subordine all'accoglimento delle eccezioni di inoperatività della Polizza IFL0003051.021031, in quanto inammissibile e comunque infondata per tutte le ragioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti del dott. Paolo Bellini, accertare e dichiarare la decadenza del dott. Paolo Bellini dal diritto all'indennizzo ovvero la perdita di quest'ultimo e/o



la non operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza IFL0003051.021031 per una o più delle ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, rigettare al domanda di garanzia avanzata dal dott. Bellini nei confronti di AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia. In via di ulteriore subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti del dott. Bellini, ove venisse ritenuta anche solo in parte operativa la garanzia prestata con la Polizza IFL0003051.021031, accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di AIG: nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile al dott. Paolo Bellini in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate; previa riduzione dell'indennizzo ex art. 1898, v comma, c.c., in proporzione della differenza tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento; previa detrazione dello scoperto dell'1% per richiesta risarcitoria (con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 10.000,00); entro i limiti del massimale pari ad Euro 1.500.000,00 sempre che il predetto massimale non sia già stato eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di eventuali altri e diversi "sinistri" ricadenti nella stessa annualità di Polizza; con ripartizione dell'indennizzo così determinato nella misura del 70% a carico di AIG e del 30% a carico di Allianz Global Corporate & Specialty AG - Rappresentanza Generale per l'Italia. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di precisare o modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni già svolte, nonché di indicare testimoni, di formulare capitoli di prova, e di produrre ulteriori documenti nei termini di rito. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%)”;

per la terza chiamata DAS (foglio di p.c.): “Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le seguenti conclusioni in via preliminare e pregiudiziale di rito: 1. dichiarare la domanda proposta nei confronti di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a. -



considerato trattasi di contratto assicurativo- improcedibile ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D.lvo 28/2010 come modificato dall'art. 84 DL 69/2013, in quanto non è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria nei suoi confronti; 2. in via subordinata, dichiarare la domanda proposta nei confronti di D.A.S. s.p.a. improcedibile per difetto d'interesse ad agire, per i motivi esposti sub A della comparsa di risposta; 3. in via ulteriormente subordinata dichiararsi inammissibile la chiamata in causa di Das s.p.a. in quanto non rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 106 c.p.c. per i motivi esposti sub A della comparsa di risposta ed estrometterla dal presente giudizio; 4. nel merito, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via pregiudiziale di rito ed in via preliminare, in via ulteriormente subordinata dichiararsi l'inoperatività delle polizze D.A.S. S.p.a. per i motivi esposti sub B della comparsa di risposta, per insorgenza del sinistro ante polizze e rigettarsi pertanto la domanda proposta nei confronti di D.A.S. s.p.a.; 5. spese, in ogni caso, rifuse. Con ogni riserva di chiedere i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.”;

per la terza chiamata Assicuratori dei Lloyd's: (foglio di p.c.) “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e premessa ogni più opportuna declaratoria e statuizione, così giudicare: in principalità: assolvere da ogni avversa domanda e pretesa gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio di cui ai certificati nn. 1602853, 1787821, 1831431, 1886798, BGGB0320000, BGG0636000 e BGGD1150000; in subordine: nella denegata e non davvero creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna formulata da parte attrice nei confronti del dottor Pio Schivardi al risarcimento del danno per condotte illecite colpose (essendo quelle dolose escluse ex lege dall'invocata garanzia assicurativa) Accertare e dichiarare che trova applicazione alla fattispecie la garanzia di cui al certificato n.1831431, vigente nel periodo 1 settembre 2010 - 1 settembre 2011, in ragione della disposizione negoziale di cui all'articolo 7 del predetto certificato e, per l'effetto Limitare la condanna degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno sottoscritto il certificato n.1831431 nel rispetto delle condizioni e dei limiti tutti previsti dal citato contratto, tra cui il limite di massimale pattuito in



Euro 1.000.000,00 (un milione), tenuto conto che la garanzia assicurativa copre esclusivamente la quota di responsabilità solidale effettivamente o presuntivamente imputabile -nei rapporti interni tra condebitori- all'assicurato (articolo 21, certificato n.1831431) e che la franchigia fissa di Euro 4.000,00 (quattro mila) deve restare a carico dell'assicurato, nonché tenuto conto di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile; Assolvere da ogni avversa domanda e pretesa gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio di cui agli altri certificati nn. 1602853, 1787821, 1886798, BGGB0320000, BGG0636000 e BGGD1150000; in ogni caso, con vittoria di spese di lite, sentenza e successive occorrente, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti Gaetano Antonello, Kowarsch Holger, Huber Hermann, Hellmann Wolf Dieter, Bellini Paolo, Schivardi Pio, Rolando Alessio e PricewaterhouseCoopers S.p.a., il Fallimento Evotape Packaging S.r.l. – in liquidazione (Fall. n° 23/2012 del Tribunale di Latina), richiamate le vicende connesse alla costituzione ed al funzionamento della predetta società, fin dall'inizio sottocapitalizzata e mantenuta formalmente in vita solo con artifici contabili e di bilancio, vicende che avevano portato alla dichiarazione di fallimento nell'aprile del 2012, dopo la presentazione di domanda di concordato, allegava che tutti i convenuti, come meglio indicato in citazione, erano, nelle rispettive qualifiche e competenze, responsabili dei danni causati alla società ed al ceto creditorio, danni di cui chiedeva il risarcimento. Premesso che il convenuto Gaetano Antonello era stato componente del CdA dal 14/12/2007 al 9/2/2011, nonché amministratore delegato dall'8/6/2009 fino alla messa in liquidazione del 9/2/2011 nonché co-liquidatore dal 9/2/2011 fino al fallimento del 19/4/2012, che Kowarsch Holger era stato presidente del CdA dal 14/12/2007 al 19/11/2008 e poi dal 25/5/2009 al 30/6/2010, che Hermann Huber era stato componente del CdA dal 14/12/2007 all'8/11/2010 e presidente del CdA ed amministratore delegato dal 30/6/2010 all'8/11/2010, che Hellmann Wolf Dieter era stato componente del CdA dal



29/6/2010 al 9/2/2011, amministratore delegato dal 28/7/2010 al 9/2/2011, presidente del CdA dall'8/11/2010 al 9/2/2011 e co-liquidatore dal 9/2/2011 fino al fallimento, che Bellini Paolo era stato Presidente del Collegio Sindacale dal 14/12/2007 al 5/12/2011; che Schivardi Pio era stato sindaco effettivo dal 14/12/2007 al 5/12/2011, che Alessio Rolando era stato sindaco effettivo dal 14/12/2007 al 5/12/2011 e che PricewaterhouseCoopers S.p.a. era stata la società di revisione dal 14/12/2007 al 5/12/2011 ed allegato che tutti, a vario titolo, avevano concorso nella determinazione dei danni lamentati, concludeva come in epigrafe riportato.

Si costituivano in giudizio i convenuti Gaetano Antonello, Kowarsch Holger e Huber Hermann, Paolo Bellini, Schivardi Pio, Rolando Alessio e PricewaterhouseCoopers S.p.a., i quali, contestata la domanda attrice, concludevano come in epigrafe riportato.

Il convenuto Hellmann Wolf Dieter, pur se ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

A seguito di chiamata di terzo si costituivano in giudizio gli Assicuratori dei Lloyd's (su chiamata del convenuto Schivardi), la AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia e la D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (su chiamata del convenuto Bellini), le quali concludevano come in epigrafe riportato.

La causa era istruita documentalmente e, viste le plurime eccezioni pregiudiziali sollevate da vari convenuti, veniva rimessa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/7/2016 per la decisione sul punto, per evidenti esigenze di economia processuale; a tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni su riportate con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 gg): i termini ex art. 190 c.p.c., il cui decorso era sospeso durante il periodo feriale, sono scaduti il 24/10/2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Va dichiarata la contumacia del convenuto Hellmann Wolf Dieter, cui la notificazione è stata ritualmente eseguita presso la residenza in Germania, che non si è costituito in giudizio.

Richiamato quanto esposto e premesso che viene emessa sentenza, e non ordinanza, in quanto le eccezioni non vertono solo sulla questione della competenza territoriale, vanno elencate le varie eccezioni sollevate dai singoli convenuti, tutti tempestivamente costituitisi in giudizio, per cui non si pone alcun problema di inammissibilità delle eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio.

I convenuti Gaetano, Bellini, Schivardi, Rolando e PricewaterhouseCoopers S.p.a. hanno sollevato eccezione di incompetenza territoriale ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., per essere competenti i tribunali per ciascuno dei convenuti indicati, con conseguente inapplicabilità dell'art. 33 c.p.c.. Si tratta di eccezione sollevata anche dalla terza chiamata AIG Europe Limited.

I convenuti Gaetano, Bellini e Schivardi hanno sollevato altresì eccezione di incompetenza del Giudice adito per previsione, in statuto, di clausola compromissoria (art. 21 St). Detta eccezione è stata sollevata anche dalla terza chiamata AIG Europe Limited.

I convenuti Gaetano, Kowarsch e Huber hanno eccepito la nullità e/o inesistenza dell'autorizzazione 7/4/2014 del G.D. del Tribunale di Latina - Sezione Fallimentare dott. Antonio Lollo, implicato nel noto scandalo scoppiato presso quel Tribunale, con conseguente accertamento della carenza di legittimazione processuale del curatore.

I convenuti Gaetano, Kowarsch, Huber, Bellini e Schivardi hanno altresì instato perché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., fosse disposta la sospensione di questo processo, attesa la pregiudiziale pendenza del procedimento penale nei confronti del citato dott. Antonio Lollo e, per quanto qui di interesse, del dott. Marco Viola e dell'arch. Fausto Filigenzi, che avevano svolto attività professionale a margine della proposta di concordato preventivo della società. Detta richiesta è stata avanzata anche dalla terza chiamata AIG Europe Limited.



I convenuti Gaetano, Bellini e Schivardi ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Fallimento attore in relazione all'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) ed all'azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2934 c.c.), il tutto alla luce dell'art. 146 l.f., con conseguente improcedibilità dell'azione ed estinzione del processo. Si tratta di eccezione sollevata anche dalla terza chiamata AIG Europe Limited.

Il convenuto Gaetano ha altresì instato affinché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 c.p.c., fosse ordinata l'integrazione del contraddittorio, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c. nei confronti di Ubel Matthias Joahannes, già presidente del CdA dal 19/11/2008 al 25/5/2009.

La terza chiamata DAS ha eccepito inoltre, limitatamente al rapporto processuale con il chiamante, l'improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D.lvo 28/2010 come modificato dall'art. 84 DL 69/2013, in quanto non era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, nonché l'improcedibilità per difetto d'interesse ad agire e l'inammissibilità della chiamata in quanto non rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 106 c.p.c., con conseguente estromissione dal giudizio.

Prima di procedere all'esame delle singole eccezioni, va ricordato che, in base all'art. 2055, primo comma, c.c. -si tratta di disposizione dettata a favore del danneggiato da una pluralità di responsabili ed applicabile anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale (anche se nascente da contratti diversi) e di responsabilità mista (cioè per alcuni coautori sussiste responsabilità di natura contrattuale e per altri di natura extracontrattuale)-, il preteso danneggiato, nel caso appunto di prospettato concorso di più persone nella causazione del fatto dannoso, può agire nei confronti di tutti ovvero di alcuni dei pretesi responsabili per il risarcimento del danno sofferto, essendo invero irrilevante, nei confronti del preteso danneggiato, che le varie ipotizzabili concorrenti condotte lesive possano fra loro essere autonome e in ipotesi diversi possano essere i titoli di responsabilità di ciascuno di essi (cfr. Cass. 11018/2005).



Per il soggetto agente, preteso danneggiato, non è necessario individuare specifiche responsabilità e procedere ad analitiche ripartizione delle responsabilità stesse, tanto è vero che, in ipotesi, potrebbe anche decidere di agire, per l'intero risarcimento, nei confronti di uno solo dei soggetti concorrenti nella causazione del danno.

Nel caso di specie la curatela attrice ha agito tanto nei confronti degli amministratori, quanto dei sindaci quanto ancora della società di revisione, in quanto -a detta della stessa- ciascuno di costoro avrebbe concorso, agendo negligenemente nell'ambito delle rispettive competenze, a causare il danno sofferto dalla società e dal ceto creditorio.

Si deve invero procedere alla graduazione della responsabilità fra i vari autori dell'unico evento dannoso, in base all'eventuale differente apporto causale, solo nel caso di apposita domanda di ripartizione interna per esercitare il regresso nello stesso giudizio ovvero in separata sede.

Nel caso che qui ci occupa il convenuto Rolando ha svolto domanda incrociata per accertare appunto il proprio diritto " ... al regresso e alla manleva nei confronti dei convenuti Gaetano Antonello, Holger Kowarsch, Huber Hermann e Wolf Dieter Hellmann con riferimento al quantum risarcitorio pagato esorbitante la sua quota di responsabilità, con ogni conseguente pronuncia di condanna, anche direttamente, alle relative ripetizioni. ..."; lo stesso discorso vale per i convenuti Bellini e Schivardi e per la convenuta PricewaterhouseCoopers S.p.a. nei confronti degli altri convenuti.

Alla luce delle superiori premesse in diritto, non è necessario dar corso alla domanda del convenuto Gaetano di pretesa integrazione del contraddittorio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'invocato art. 107 c.p.c., nei confronti di Ubel Matthias Joahannes, già presidente del CdA della società dal 19/11/2008 al 25/5/2009.

Rilevato che non si verte in ipotesi di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., il Tribunale non può far altro che prendere atto della scelta processuale della curatela attrice di non citare in giudizio il predetto Ubel e della scelta degli altri convenuti di non procedere alla chiamata in causa del predetto per l'esercizio, in



ipotesi, del regresso. Per tali motivi non appare né utile né necessario l'esercizio del potere di chiamata in causa iussu iudicis, in base all'invocato art. 107 c.p.c..

Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza territoriale, si osserva che nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cumulo soggettivo con plurime cause scindibili proposte dalla curatela nei confronti di più convenuti (cfr. art. 103 e 104 c.p.c.) e che l'eccezione in parola non è stata sollevata né dai convenuti costituiti Kowarsch Holger ed Huber Hermann né, evidentemente, dal convenuto Hellmann Wolf Dieter, non costituitosi in giudizio.

Ci si deve domandare se ed in quale misura possa avere effetto sul processo l'eccezione sollevata da tutti gli altri convenuti su riportati.

Per dare organicità al discorso, appare necessario aprire una parentesi di inquadramento sull'azione esercitata dalla curatela ex art. 146 l.f., trattandosi comunque di questione oggetto anche di successiva eccezione, su cui poi si tornerà.

I convenuti hanno eccepito che, a seguito della riforma del diritto fallimentare, l'art. 146 l.f. non effettua più, come nel precedente testo, l'esplicito richiamo agli artt. 2392-2394 c.c., che prevedono e disciplinano le azioni di responsabilità (quella sociale e quella dei creditori sociali) per le S.p.a.; che con riferimento a queste ultime società l'art. 2394 bis c.c. prevede espressamente, in caso di fallimento, la legittimazione della curatela all'esercizio di dette azioni; che nel caso di fallimento di S.r.l. al curatore non sarebbe più consentito non solo di esercitare l'azione dei creditori sociali, ma anche quella sociale di responsabilità, atteso che il citato art. 146 l.f. fa espressamente ora riferimento alla sola azione contro i soci ex art. 2476, 7° comma, c.c..

La tesi non può essere condivisa.

In ordine alla legittimazione del Curatore alle azioni di responsabilità va rilevato che effettivamente nella precedente formulazione l'art. 146, 2° comma, l.f. prevedeva in maniera esaustiva e chiara, stante il rinvio operato alle conferenti norme del codice civile, che "l'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato



dei creditori” ed era pacifico, anche nell’ipotesi delle S.r.l. stante il rinvio operato (anche) ai citati artt. 2393 e 2934 c.c. dall’art. 2487, 2° comma, c.c. (nel testo previgente alla riforma con D.Lgs 6/2003), che il curatore potesse esercitare congiuntamente entrambe le azioni, sia quella sociale (art. 2393 c.c.) che quella spettante ai creditori sociali (art. 2394 c.c.), atteso il carattere unitario ed inscindibile dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.f..

Il nuovo testo dell’art. 146 l.f. invece prevede, per quanto qui di interesse, che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l’azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall’art. 2476, comma settimo, del codice civile” (2° comma) e ci si è domandati in dottrina ed in giurisprudenza quale fosse la portata pratica della riforma in relazione alle società a responsabilità limitata, come quella che qui ci occupa, e se cioè il curatore potesse o meno continuare ad esercitare le azioni di responsabilità nei confronti degli organi della società e, in caso affermativo, quale azione (azione sociale e/o azione spettante ai creditori sociali) potesse di fatto esercitare.

Il dato testuale, a differenza di quello pregresso, non è di grande aiuto ed ha dato luogo a diverse interpretazioni.

Per quanto riguarda l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, pacificamente esercitabile, nei confronti degli amministratori, da parte della società in bonis ovvero, come sostituti processuali, dai singoli soci, ex art. 2476, 1° e 3° comma, c.c., si ribadisce che l’ampia previsione dell’art. 146 l.f. sub lett. a) non consente dubbi in ordine alla piena legittimazione del curatore all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità anche per le S.r.l. fallite né, tanto meno, il mero riferimento all’art. 2476, 7° comma, c.c., contenuto alla lett. b), consente di ritenere escluso, ragionando a contrario, il potere del curatore di esercitare l’azione sociale di responsabilità: la precisazione sub lett. b) si è resa invero necessaria, atteso il carattere assolutamente innovativo della responsabilità dei soci di S.r.l. che abbiano



intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi.

Per quanto riguarda l'azione dei creditori sociali nei confronti di amministratori di S.r.l., si osserva che effettivamente l'art. 2476, 6° comma, c.c. non si riferisce anche ai creditori sociali, atteso che la norma richiama espressamente il diritto al risarcimento da parte del singolo socio o del terzo danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori; è peraltro pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che detta legittimazione spetti anche ai creditori sociali e che pertanto i principi di cui all'art. 2394 c.c., in tema di S.p.a., si applichino anche alle S.r.l. in bonis.

Sul punto è già stato affermato nella giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Tribunale di Roma n° 12475/2015) che la previsione di cui all'art. 2394 c.c., riferita espressamente alle S.p.a., deve ritenersi applicabile analogicamente, ex art. 12 disp. prel. c.c., anche alle S.r.l., attesa l'identità della ratio ad essa sottesa, nonostante che il riferimento all'azione di cui all'art. 2394 c.c. non sia appunto contemplato dall'art. 2476 c.c.; infatti l'opposta interpretazione sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe dei probabili profili di incostituzionalità.

Del resto, se la responsabilità ex art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone un comportamento dell'organo amministrativo tale da determinare una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con diritto dei creditori sociali di esigere, a titolo di risarcimento del danno, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di fornire, è intuitivo che sarebbe irragionevole e non giustificabile una disparità di trattamento dei creditori di S.r.l. rispetto a quelli di una S.p.a., benché per entrambe le categorie di creditori identica sarebbe -ed è- la ratio della tutela, così come sarebbe altrettanto irragionevole una interpretazione che prevedesse un diverso e più favorevole trattamento degli amministratori di S.r.l. rispetto a quelli di S.p.a., pur a parità di condotta lesiva.



Inoltre sarebbe ulteriormente illogico non prevedere una generale responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, alla stregua della previsione di cui all'art. 2394 c.c., se solo si considera che gli amministratori di S.r.l. sono già responsabili, ex artt. 2485, 1° comma, e 2486, 2° comma, c.c. verso i creditori sociali, quando abbiano omesso o ritardato l'accertamento di una causa di scioglimento, abbiano omesso o ritardato gli adempimenti conseguenti o abbiano violato il divieto di gestire la società al solo fine di tutelare l'integrità ed il valore del patrimonio sociale.

La tesi qui sostenuta porta ad evitare anche una insita illogicità del sistema; infatti nel caso di S.r.l. con collegio sindacale dovrebbe essere applicata la norma di cui all'art. 2407, 2° comma, c.c. che richiama l'art. 2394 c.c., con la conseguenza che i creditori di una S.r.l. con collegio sindacale potrebbero agire contro i sindaci per l'omesso controllo che avrebbe concorso a determinare l'insufficienza del patrimonio sociale (cfr. citati artt. 2407 e 2394 c.c.), ma -paradossalmente- non potrebbero agire, in base alla previsione generale di cui all'art. 2394 c.c., contro gli amministratori che in ipotesi avrebbero direttamente provocato detta insufficienza.

In conclusione una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento consente di ritenere applicabile agli amministratori di S.r.l. la disciplina dettata per le S.p.a. in tema appunto di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c..

Nel caso di intervenuto fallimento di S.r.l., alla luce dell'ampia portata dell'art. 146, 2° comma, lett. a), l.f. -l'uso del plurale quanto alle 'azioni di responsabilità' esercitabili dal curatore significa che possa essere esercitata dal curatore qualsiasi azione prevista nei confronti degli amministratori-, deve ritenersi che il curatore possa (continuare a) esercitare anche l'azione dei creditori sociali, così come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, pienamente condivisa dal Collegio (cfr. Cass. 17121/2010: *"In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega*



alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ)”).

Si tratta di principio ribadito da ultimo anche da Cass. SU 1641/2017 a proposito del fatto che “ ... il curatore può esercitare qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società ...” (in motivazione).

Può pertanto ritenersi acquisito che il curatore, anche nel caso di S.r.l. fallite, continui ad esercitare, anche cumulativamente, entrambe le azioni, sia quella sociale (art. 2393 c.c.) che quella spettante ai creditori sociali (art. 2394 c.c.), atteso il carattere unitario ed inscindibile dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f.; nel caso in cui in concreto la curatela opti per l'una o per l'altra azione, diverse sono le regole per quanto riguarda la prescrizione e gli oneri allegatori e probatori, connessi all'ontologica diversità delle due azioni (cfr. Cass. 15955/2012).

Ben può quindi richiamarsi anche la giurisprudenza precedente alla riforma del più volte citato art. 146 l.f., che aveva avuto modo di ribadire che “*le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime -attesa la 'ratio' ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali- implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni,*



ma non ne immuta i presupposti. ...”, con la precisazione che “ *... Ne consegue che i fatti adottati a fondamento della domanda identificano l'azione in concreto esercitata dal curatore, ed, in particolare, la disciplina in materia di prova e di prescrizione, ...*” (cfr. Cass. 10378/2012); quindi, in ipotesi, nulla impedisce che, esercitate entrambe le azioni, una sola delle due, p.es., risulti prescritta, essendo diverso il dies a quo per il calcolo del termine prescrizione quinquennale.

L'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del curatore nei confronti degli amministratori -si fa per semplicità riferimento agli amministratori, ma il discorso vale per tutti i soggetti indicati nell'art. 146 l.f.- prescinde dunque dalla specifica natura delle due azioni -l'azione sociale ex art. 2393 c.c. è di natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, mentre l'azione spettante ai creditori della società ex art. 2394 c.c. è di natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (cfr. da ultimo Cass. SU 1641/2017 in motivazione)- e se ne unificano i presupposti e gli scopi al fine di acquisire all'attivo fallimentare quanto in ipotesi è stato sottratto o è andato perso per fatto imputabile agli organi sociali; quindi l'azione è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali: le modifiche apportate agli artt. 2393 e 2394 c.c. dalla riforma del diritto societario (D.Lgs 5/2003) sono marginali e non intaccano le superiori osservazioni.

In definitiva, dando continuità alla propria giurisprudenza, va ribadito che il curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali 'azioni di massa' in ragione dell'art. 146 l.f.. In ogni caso peraltro il discorso sulla modifica della legittimazione attiva, quanto all'esercizio anche congiunto delle suddette azioni, non riguarda i presupposti di fatto e di diritto delle due azioni, che invero sono e rimangono diversi in relazione alla diversa natura delle due azioni (cfr. Cass.



24715/2015: “L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. ... Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione”).

Gli stessi principi valgono per i sindaci (cfr. art. 2407, 3° comma, c.c.).

Nel caso concreto è pacifico, alla luce di quanto allegato e dedotto in citazione, che la Curatela abbia inteso esercitare entrambe le azioni: quella sociale di responsabilità e quella a tutela dei diritti del ceto creditorio; si tratta di azioni, esercitate dalla curatela, che preesistevano in capo alla società ed ai creditori sociali all’apertura del concorso.

La condotta di mala gestio, asseritamente foriera del danno per la società e il ceto creditorio, consiste nella contestata prosecuzione dell’attività di impresa, benché fin dal primo anno (2008) la società, costituita a Milano nel dicembre 2007, fosse sottocapitalizzata, e nell’aver procrastinato lo scioglimento e messa in liquidazione della stessa fino al febbraio del 2011, con conseguente aumento del danno per c.d. perdita incrementale; quindi la curatela ha posto medesimi presupposti fattuali a fondamento di entrambe le azioni risarcitorie, senza che sia possibile distinguere fra conseguenze patrimoniali negative per la società e per il ceto creditorio, attesa l’unicità del prospettato danno.

Chiusa questa parentesi e passando all’esame delle singole eccezioni, secondo l’ordine su indicato, valgono le seguenti osservazioni.

In tema di incompetenza territoriale ritiene il Collegio, come discorso di carattere generale, che nel caso di litisconsorzio facoltativo ben possano essere esaminate distintamente le singole posizioni e che, in ipotesi, si possa anche arrivare alla separazione delle cause.

Al riguardo va ricordato che, a fronte dell’eccezione di incompetenza territoriale ritualmente sollevata da uno o più dei convenuti, non assume rilievo



ostativo la mancata proposizione di analoga eccezione anche direttamente da parte degli altri convenuti o perché non eccipienti o perché rimasti contumaci.

Sul punto è stato invero affermato che “... *il principio secondo il quale l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da uno soltanto dei convenuti resta priva di effetti in ragione dell'incontestabilità della competenza 'ratione loci' del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto l'eccezione, ancorché lo stesso sia rimasto contumace, non trova applicazione ove i convenuti siano stati citati in giudizio per un'ipotesi di corresponsabilità solidale, la quale non esclude che uno solo degli autori del fatto illecito possa essere convenuto per l'intero risarcimento ...*”(cfr. Cass. 16800/2006 in motivazione, in cui si richiama il precedente di Cass. 13796/2004), con l'ulteriore precisazione che “... *tale orientamento merita di essere pienamente ribadito, anche alla stregua dei principi desumibili dalla pronuncia di Corte cost. S febbraio 2006, n. 41, che ha dichiarato la parziale illegittimità del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c., escludendo che anche nel caso di litisconsorzio necessario (e dunque, a maggior ragione, in presenza di rapporti processuali scindibili) debba ritenersi improduttiva di effetti l'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti; ...*”(cfr. citata Cass. 16800/2006 in motivazione).

Tanto premesso, si osserva che l'eccezione è stata fondata tanto con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) quanto con riferimento al foro generale delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.) quanto ancora con riferimento ai fori alternativi (art. 20 c.p.c.) sul presupposto, in quest'ultimo caso, che nella circoscrizione del Tribunale di Torino – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese aveva la sede legale la società in bonis (esattamente San Pietro Mosezzo – NO) e che ivi fosse stata svolta l'attività gestionale ed amministrativa e di controllo della società (cfr. docc. 6, 7 e 8 di parte attrice) nonché fosse stata resa la prestazione da parte dei convenuti.

In tema di eccezione di incompetenza territoriale è tralaticio l'insegnamento della Cassazione sulla necessità che l'eccezione, da proporre tempestivamente, venga sollevata in relazione a tutti i possibili criteri di collegamento, con la conseguenza che



l'incompletezza dell'eccezione ne comporta l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 5456/2014), e quindi il radicamento della competenza davanti al Giudice adito.

Pertanto nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto è tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del Giudice adito con riferimento a tutti i possibili concorrenti criteri di collegamento previsti, oltre che dagli artt. 18 e 19 c.p.c. (fori generali), anche dall'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo), senza che il Giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti.

Va poi ricordato che la decisione sulla competenza (anche territoriale) va decisa in base allo stato degli atti (art. 38, 4° comma, c.p.c.) e che *“la regola posta dall'art. 33 c.p.c., a termine della quale nelle cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di essa per essere decise nello stesso processo, si riferisce esclusivamente al foro generale della persona fisica o giuridica convenuta e non anche ai fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ..”* (cfr. Cass. 6740/2001).

Ritiene inoltre il Collegio, con più specifico riferimento all'oggetto che qui ci occupa, di condividere l'orientamento giurisprudenziale che, in tema di esercizio delle azioni risarcitorie da parte della curatela, esclude la vis attrattiva del Tribunale Fallimentare ex art. 24 l.f. (cfr. Cass. 19340/2016: *“L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma -quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali- implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall., restando soggetta a quella del tribunale delle*



imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse"); quindi, in relazione alle due distinte ma contestualmente esercitate azioni, devono trovare applicazioni le regole generali sia per quanto riguarda la competenza per materia (responsabilità degli organi sociali) e per territorio (ambito distrettuale) del Tribunale delle Imprese e sia per quanto riguarda i vari criteri di collegamento ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c..

Con riferimento alla duplice azione risarcitoria promossa dal Curatore -sul punto valgono le superiori osservazioni- e secondo il principio della ragione più liquida -è pacifico che nessuno dei convenuti abbia residenza o domicilio ovvero la sede legale nella circoscrizione del Tribunale adito-, ben ci si può soffermare sulla previsione di cui l'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione), in base al quale è previsto che "per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio".

Il suddetto articolo 20 c.p.c. si applica nel caso di domande risarcitorie tanto di natura contrattuale quanto di natura extracontrattuale (cfr. Cass. 5456/2014) ed in relazione a tutti i possibili criteri di collegamento, rispettivamente quelli del foro di conclusione del contratto e di esecuzione dell'originaria obbligazione e quelli del foro di produzione dell'evento dannoso e di adempimento dell'obbligazione risarcitoria.

In relazione all'azione di natura extracontrattuale dei creditori sociali, esercitata dalla curatela per la lamentata indotta insufficienza del patrimonio sociale a causa della contestata prosecuzione dell'attività d'impresa, l'applicazione del richiamato art. 20 c.p.c. porta ad individuare, con riferimento appunto al forum commissi delicti, la competenza territoriale in relazione al luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso, su cui si fonda la domanda risarcitoria.

Al riguardo va ricordato che *"l'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il "forum delicti", previsto dall'art. 20 cod. proc. civ. deve*



essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento" (cfr. Cass. 18906/2004).

L'eccezione sollevata dal convenuto Gaetano è inammissibile, in quanto non prende in considerazione tutti i possibili criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. in relazione al forum commissi delicti ed al forum destinatae solutionis (cfr. Cass. 5456/2014).

L'eccezione sollevata dal convenuto Rolando è del pari inammissibile, in quanto è stata presa in considerazione l'eccezione di incompetenza solo sotto il profilo contrattuale, ma non anche sotto quello aquiliano.

L'eccezione sollevata dai convenuti Bellini e Schivardi è invece ammissibile in quanto completa.

Sotto il profilo della responsabilità dei convenuti (amministratori e sindaci) in relazione all'esercizio dell'azione dei creditori sociali, valgono le seguenti osservazioni.

Tenuto conto della contestazione di mala gestio (ossia prosecuzione dell'attività d'impresa con società fortemente sottocapitalizzata e ritardo nella messa in liquidazione della stessa e, a latere, omesso controllo di detta situazione da parte dei sindaci e della società di revisione), evidenzia il Collegio che la questione del trasferimento della sede legale dalla provincia di Latina a quella di Novara non è rilevante, nei termini auspicati dai convenuti, in quanto è stata contestata dalla curatela proprio una condotta, causativa del lamentato danno, che era stata posta in essere e illecitamente perpetuata, fino alla messa in liquidazione ed al trasferimento della sede legale della società a San Pietro Mosezzo (Novara), presso il Comune di SS. Cosma e Damiano, in Provincia di Latina, ove era stata la sede legale ed era rimasta la sede operativa della stessa.

In altri termini se la contestazione attorea riguarda, per ciascuno dei convenuti secondo le rispettive funzioni (gestorie o di controllo), la prosecuzione dell'attività di impresa ed il ritardo nella messa in liquidazione della società e nell'adozione di iniziative di natura conservativa del patrimonio, è di tutta evidenza che l'evento dannoso si è verificato nel Comune SS Cosma e Damiano (LT) ove la società, fino



alla messa in liquidazione, aveva la sede legale ed operativa, e dove è materialmente proseguita l'attività d'impresa con aggravio delle perdite e lesione del patrimonio sociale, irrilevante essendo il trasferimento della sede legale in provincia di Novara, contestualmente alla messa in liquidazione della società stessa (febbraio 2011); infatti, con detto atto di messa in liquidazione, era venuta meno la contestata condotta inerte ed omissiva, tanto degli amministratori quanto degli organi di controllo interni, posta a fondamento della domanda risarcitoria, per cui -da un lato- l'evento dannoso, in base alla prospettazione attorea, già si era verificato e -dall'altro- era irrilevante il successivo formale trasferimento della sede legale a San Pietro Mosezzo (Novara).

Dunque la contestata condotta di prosecuzione dell'attività d'impresa si sarebbe verificata presso la sede legale ed operativa di SS Cosma e Damiano (LT) ed ivi, proprio a causa della mancata attivazione della procedura di scioglimento (art. 2485 c.c.) e della prosecuzione di una gestione non meramente conservativa del patrimonio sociale (cfr. 2486 c.c.), si sarebbe verificata, in base alla prospettazione attorea, la lamentata perdita incrementale e quindi il preteso danno patrimoniale, di cui i convenuti sono stati chiamati a rispondere in solido.

In tale quadro ricostruttivo, connesso all'azione dei creditori sociali di natura extracontrattuale, non assume pertanto rilievo quanto allegato dai convenuti sul fatto che le assemblee dei soci ovvero le riunioni del CdA ovvero ancora del Collegio sindacale non si fossero svolte presso la sede legale ed operativa nel Comune di SS. Cosma e Damiano e che in concreto le rispettive attività fossero state dispiegate fuori da quest'ultimo Comune.

Passando alla posizione dei convenuti stranieri valgono le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda la questione della giurisdizione, è sufficiente osservare che i convenuti Kowarsch ed Hermann, ritualmente costituitisi in giudizio, non hanno sollevato alcuna eccezione, accettando tacitamente -se mai ciò fosse stato necessario- la giurisdizione italiana (cfr. artt. 4 e 11 L. 218/1995) e la competenza del Tribunale adito. Solo nella comparsa conclusionale -e quindi tardivamente- hanno richiamato la



disciplina di cui al Regolamento 1215/2012, di cui si dirà, e sollevato eccezioni pregiudiziali.

Per quanto invece riguarda il convenuto contumace Hellmann, sussiste la giurisdizione italiana in relazione al luogo in cui si è verificato l'evento (cfr. art. 62 L. 218/1995), connesso alla contestata condotta di mala gestio.

I convenuti Bellini e Schivardi hanno richiamato il Regolamento 1215/2012 per escludere la competenza del Tribunale adito nei confronti dei tre convenuti residenti all'estero. In comparsa conclusionale hanno in particolare ribadito, con riferimento alla residenza o al domicilio, che “ ... (a)i convenuti Holger Kowarsch e Wolf Dieter Hellmann, entrambi residenti in Germania e Hermann Huber, residente in Austria, si applica il Reg. UE n. 1215/2012. Costoro sono stati convenuti avanti il Tribunale delle Imprese di Roma in assenza di loro domicilio in Italia, avendo il Fallimento attore proceduto alla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio nel luogo di loro residenza all'estero, in errata applicazione dell'art. 8 n. 1) del Reg. UE n. 1215/2012, ...”, con la conseguenza, che non risultando domiciliato o residente nella circoscrizione del Tribunale adito alcuno dei convenuti, sarebbe stato competente per i convenuti stranieri “ ... il Giudice dello Stato membro della UE competente per materia nel cui circondario è posto il domicilio del convenuto Holger Kowarsch, ovvero quello del convenuto Wolf Dieter Hellmann, ovvero ancora quello del convenuto Hermann Huber e presso ognuno dei quali, per quanto previsto dall'art. 8 n. 1) del Reg. UE n. 1215/2012, avrebbero potuto essere citati in giudizio tutti gli altri convenuti. ...” (cfr. comparsa conclusionale dei convenuti Bellini e Schivardi).

Il Regolamento n° 1215/2012 c.d. Bruxelles I bis (che ha sostituito il Regolamento n° 44/2001 c.d. Bruxelles I a decorrere dal 10/1/2015) prevede che “le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo” (art. 5.1); che “se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascun Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salvo l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'art. 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25” (art. 6);



che “una persona domiciliata in uno stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all’ autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’ obbligazione dedotta in giudizio; b) ai fini dell’ applicazione della predetta disposizione e salvo diversa convenzionale il luogo di esecuzione dell’ obbligazione dedotta in giudizio è: ... nel caso di prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; ... 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’ autorità giurisdizionale del luogo in cui l’ evento dannoso è avvenuto o può avvenire;” (art. 7) e che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’ autorità giudiziaria del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che fra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata; ...” (art. 8).

Ritiene il Collegio che il convenuto contumace Hellmann ben poteva essere citato in giudizio in Italia, già in base all’ art. 6). 2 del su richiamato Regolamento in relazione al luogo, sito nella Provincia di Latina e quindi rientrante nella competenza territoriale dell’ adito Tribunale delle Imprese, ove è avvenuto, in base alla prospettazione attorea, l’ evento dannoso: sul punto valgono le superiori osservazioni in fatto e in diritto.

Atteso che i fatti generatori del preteso danno sono identici per le due pur distinte azioni esercitate dalla curatela e che unico è il danno lamentato (peggioramento della situazione patrimoniale per prosecuzione dell’ attività) tanto per la società quanto per il ceto creditorio, non è pertanto necessario soffermarsi anche sull’ eccezione di incompetenza territoriale connessa alla contestuale azione sociale di responsabilità.

Seguendo l’ ordine delle altre eccezioni dei convenuti, si rileva l’ infondatezza, con riferimento all’ esercizio dell’ azione dei creditori sociali, dell’ eccezione di arbitrato sollevata dai convenuti Gaetano, Bellini e Schivardi in relazione alla clausola statutaria per arbitrato rituale contenuta nell’ art. 21 St (“Tutte le controversie



aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitro sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto”).

Al riguardo, anche a voler ammettere che la clausola si riferisca alla responsabilità degli organi societari per mala gestio, va di sicuro esclusa l'opponibilità al fallimento della suddetta clausola per quanto riguarda l'esercizio dell'azione dei creditori sociali, della cui ammissibilità già si è detto; sul punto appare sufficiente richiamare condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 19308/2014 in motivazione, con riferimento all'azione esercitata da un commissario liquidatore di società in amministrazione straordinaria e liquidazione, ma il discorso è ugualmente valido per il curatore: “ ... le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli articoli 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi della l.f., articolo 146, la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime ... implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti. Da tale principio, non consegue affatto la vincolatività della clausola arbitrale prevista nello statuto, come sostenuto dai ricorrenti, atteso che rispetto all'azione dei creditori sociali, che il Commissario straordinario ha esercitato, non può essere fatta valere la clausola statutaria, per l'evidente rilievo che i creditori sono terzi rispetto alla società. ...”).

Si tratta invero di azione di natura extracontrattuale, per la quale non può sussistere il vincolo pattizio esistente fra società ed organi sociali e risultante dall'accettazione dello statuto e della relativa disciplina in ordine alla devoluzione ad arbitri della competenza su tutte le controversie, aventi appunto ad oggetto rapporti sociali.



E', anche in questo caso, assorbita ogni questione in relazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.

In conclusione, con riferimento alle due sollevate eccezioni pregiudiziali, va dichiarata la competenza territoriale e per materia del Tribunale adito in relazione all'azione dei creditori sociali esercitata dalla curatela attrice nei confronti di tutti i convenuti amministratori e sindaci, con assorbimento di ogni altra questione.

Per quanto riguarda la convenuta PricewaterhouseCoopers S.p.A., società incaricata della revisione legale, la curatela attrice ha prospettato una responsabilità, in solido con quella degli amministratori e sindaci, tanto di natura contrattuale quanto di natura extracontrattuale in relazione ai diversi interessi tutelati, quelli della società fallita e quelli dei creditori sociali (cfr. atto di citazione, a pag. 31: “ ... La stessa risponde dei danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati ...”).

La società convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per previsione di foro convenzionale esclusivo (Milano) e, in ogni caso, per inesistenza di collegamento in relazione all'art. 19 c.p.c. (sede legale) ed all'art. 20 c.p.c. (conclusione del contratto e luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio).

Nulla invece la società ha eccepito quanto alla prospettata responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

Pertanto, anche a voler ammettere l'incompetenza per territorio del Tribunale adito quanto alla domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale -valgono anche in questo caso le superiori osservazioni sull'inapplicabilità dell'art. 24 l.f.-, ben sussiste quella in relazione alla contestuale azione di natura extracontrattuale, non oggetto di alcuna contestazione in relazione ai concorrenti criteri di collegamento del forum commissi delicti e del forum destinatae solutionis.

In conclusione va affermata la competenza territoriale del tribunale adito in relazione alla domanda, ex art. 2043 c.c., proposta nei confronti della società di revisione.



Per quanto riguarda, seguendo l'ordine delle doglianze, l'eccezione di nullità e/o inesistenza dell'autorizzazione 7/4/2014 del G.D. del Tribunale di Latina – Sezione Fallimentare, sollevata dai convenuti Gaetano, Kowarsch e Huber, risultano condivisibili le deduzioni svolte dalla difesa attorea sul fatto che “ ... Nessun convenuto è stato in grado di smentire quanto affermato dall'esponente difesa in merito al fatto che il Giudice delegato, attuale titolare della funzione per la procedura fallimentare S.r.l. Evotape Packaging in liquidazione, informato della pendenza del presente giudizio, non ha revocato l'incarico all'esponente difensore ed anzi lo ha di fatto confermato, avendo persino disposto un provvedimento di liquidazione dell'acconto. ...” (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).

Pertanto, a prescindere da ogni altra considerazione sulla vicenda penale che ha coinvolto il precedente G.D., si deve ritenere che il curatore abbia -e conservi- la piena capacità processuale.

Non accoglibile è la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., avanzata dai convenuti Gaetano, Kowarsch, Huber, Bellini e Schivardi, in relazione alle riferite vicende penali che hanno interessato il Tribunale fallimentare di Latina ed in particolare un suo componente, oltre ad alcuni professionisti.

Al riguardo, a prescindere da ogni questione sull'ampiezza delle indagini in corso e sull'interessamento anche della procedura prefallimentare e fallimentare relativa alla Evotape Packaging S.r.l. – in liquidazione, rileva il Collegio che allo stato la sentenza di fallimento non è stata revocata, la procedura fallimentare è ancora in corso e gli organi della stessa (curatore e nuovo G.D.) sono ancora nell'esercizio delle loro funzioni in relazione a detto fallimento, per cui non pare sussistere in concreto e nell'attualità alcun elemento fattuale e giuridico, connesso al richiamato procedimento penale, che, configurandosi come antecedente logico-giuridico di questa causa risarcitoria, possa giustificare l'invocata sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c..

Per quanto riguarda l'eccezione, sollevata dai convenuti Gaetano, Bellini e Schivardi, di difetto di legittimazione attiva della curatela in ordine all'esercizio



dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione per responsabilità verso i creditori sociali valgono le superiori osservazioni.

L'ultima eccezione da esaminare è quella di improcedibilità per omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria -ex art. 5 D.Lgs 28/2010- sollevata dalla chiamata D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a. nei confronti del chiamante Bellini.

A proposito della chiamata in garanzia del terzo, che involga un rapporto soggetto a mediazione obbligatoria, si registrano orientamenti contrastanti in dottrina ed in giurisprudenza in ordine alla necessità o meno dell'attivazione della suddetta procedura.

Ritiene il Collegio che di fatto non abbia senso l'esperimento della mediazione, connessa appunto alla chiamata in garanzia della propria assicurazione per la r.c. da parte del convenuto in un giudizio di risarcimento danni, in quanto, in difetto di previo accertamento dell'eventuale responsabilità del chiamante nei confronti dell'attore, pretesamente danneggiato, e dell'entità dell'eventuale risarcimento, non vi sarebbe, già a priori, la possibilità in concreto di valutare possibili soluzioni di definizione stragiudiziale della controversia, coerentemente con la finalità deflattiva della procedura in parola.

In tale contesto, se la mediazione dovesse essere ritenuta obbligatoria anche nel caso di chiamata di terzo in garanzia in base al contratto di assicurazione fra convenuto chiamante e terzo chiamato, rapporto per legge soggetto a mediazione obbligatoria, sarebbe necessario, per dare un senso fattivo a tale obbligo di mediazione, coinvolgere anche l'attore, ma in questo caso si obbligherebbe costui o a reiterare la procedura di mediazione, nel caso di domanda contro il convenuto a sua volta sottoposta alla mediazione obbligatoria, ovvero a partecipare alla mediazione fra convenuto chiamante (assicurato) ed assicurazione chiamata, pur non essendovi tenuto in base alla domanda originariamente svolta.

In altre parole, proprio per soddisfare la finalità dell'istituto della mediazione obbligatoria e per poter ipotizzare un esito potenzialmente favorevole, si dovrebbe rimettere al mediatore l'intera controversia e quindi non solo il rapporto tra



il convenuto (assicurato) e il terzo chiamato (assicurazione), ma anche quello, che in ipotesi potrebbe non rientrare nei casi di mediazione obbligatoria, fra l'attore ed il convenuto, poiché solo in tal modo potrebbe essere definibile in via conciliativa la complessiva lite.

Peraltro una soluzione del genere non sarebbe accettabile, in quanto la previsione dell'esperimento della procedura di mediazione, come condizione di procedibilità, costituisce un'eccezione alla regola generale sul libero esercizio dell'azione giudiziale e detto obbligo non può essere imposto oltre i casi specificamente previsti dalla legge.

In conclusione l'eccezione in questione va rigettata.

Deve essere emessa separata e contestuale ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore corso.

Il regime delle spese verrà regolato all'esito del giudizio.

P.Q.M.

non definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del convenuto Hellmann Wolf Dieter;
- dichiara la competenza territoriale del Tribunale adito in ordine alla domanda risarcitoria connessa all'azione esercitata dalla curatela a tutela dei creditori sociali;
- rigetta l'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale in relazione alla suddetta azione;
- rigetta tutte le altre istanze ed eccezioni pregiudiziali da chiunque sollevate per i motivi meglio indicati in motivazione;
- rimette all'esito la regolamentazione del regime delle spese di lite;
- riserva di emettere separata e contestuale ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore corso.

Così deciso a Roma, il 14/2/2017

il Presidente

dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato

